

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

Dette operazioni vengono effettuate per conto del dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

20A01619

DECRETO 10 marzo 2020.

Ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell'anno 2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visti in particolare:


gli articoli 1 e 2 del citato decreto che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, consentono, fra l'altro, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di procedere al reclutamento di personale sanitario, di conferire incarichi temporanei di lavoro autonomo e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, alle condizioni ivi previste e nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'art. 17;

l'art. 5 che autorizza le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna nel limite di spesa di 6 milioni di euro;

l'art. 8 che, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, permette alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero secondo le condizioni ivi previste;

Visto l'art. 17 del citato decreto-legge, con il quale si autorizza la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per lo stesso anno, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a), e 6, 2, 5, e 8 del medesimo decreto-legge, da ripartire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019;

Vista, per l'anno 2019, la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, approvata in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) con la quale sono state asse-



gnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quote di fabbisogno sanitario indistinto per il medesimo anno;

Visto il livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020, come determinato dall'art. 1, commi 514, 518 e 526 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 25, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della somma complessiva di 660 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 applicando le quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, come di seguito riportato:

Regioni e Province autonome	quota d'accesso fabbisogno sanitario 2019	importo assegnato per l'anno 2020
PIEMONTE	7,39%	48.741.846
V D'AOSTA	0,21%	1.388.776
LOMBARDIA	16,58%	109.431.252
BOLZANO	0,85%	5.619.385
TRENTO	0,89%	5.848.406
VENETO	8,12%	53.620.723
FRIULI	2,06%	13.608.025
LIGURIA	2,69%	17.759.007
EROMAGNA	7,44%	49.099.414
TOSCANA	6,30%	41.607.138
UMBRIA	1,49%	9.838.867
MARCHE	2,57%	16.955.756
LAZIO	9,68%	63.902.825
ABRUZZO	2,19%	14.467.972
MOLISE	0,52%	3.410.951
CAMPANIA	9,32%	61.481.389
PUGLIA	6,63%	43.778.424
BASILICATA	0,94%	6.198.628
CALABRIA	3,20%	21.104.027
SICILIA	8,18%	54.008.499
SARDEGNA	2,75%	18.128.692
TOTALE	100,00%	660.000.000

Decreta:

Per l'anno 2020 la quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 marzo 2020 è assegnata alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo indicato in premessa.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 207

20A01620

DECRETO 11 marzo 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

